



PROVINCIA DI
BOLOGNA

PG . 183228 del 29.12.2014
Classifica 9.2.6.6
Fascicolo 73/2013

Alle Agenzie e Studi di consulenza
Automobilistica

E.p.c. Al Servizio Viabilità della Regione
Emilia-Romagna
(C.A. Arch. S. Grandi)

Agli Uffici Trasporti Eccezionali della
Province della regione Emilia-
Romagna

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs. n. 285/92 – D.P.R. n. 495/92.
Direttive M.I.T. n. 3911/13 e n. 4214/14.
Autorizzazione periodica c. 2A, art. 13, D.P.R. n. 495/92 per veicoli
e complessi veicolari immatricolati all'estero.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto ed alle ulteriori indicazioni impartite della Direzione Generale del Ministero per Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene opportuno ribadire a tutte le Agenzie ed agli Studi di consulenza automobilistica, quali siano i principali criteri da osservarsi per rispettare quanto contenuto alla lettera a), del c. 2 A), dell'art. 13 del D.P.R. n. 492/95 e cioè, *"che i veicoli o i trasporti devono essere eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice e che la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non deve superare i limiti di cui all'articolo 62"*.

Innanzitutto, si raccomanda di verificare se le masse indicate nei documenti di circolazione dello Stato di origine corrispondano con quelli riportati nel documento tecnico rilasciato dalla Direzione Generale per la motorizzazione e di cui, al c. 12 dell'articolo 14 del D.P.R. n. 495/92.

Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione, di cui trattasi, a complessi formati da motrice eccezionale per massa (mezzi d'opera compresi) e rimorchio legale per massa ovvero da motrice/trattore a massa legale e rimorchio/semirimorchio eccezionale per massa.

In proposito, si precisa che se i valori indicati nei documenti di circolazione relativi agli assi a terra del semirimorchio riportano una massa maggiore o uguale a 29 tonnellate, per le norme italiane, si tratta di veicolo eccezionale per massa, così come



PROVINCIA DI
BOLOGNA


Indicato al c.1, lett. c.1, dell' Appendice I - art. 9 del D.P.R. n. 495/92 e quindi, in tal caso non si ha titolo a richiedere la sopra citata autorizzazione periodica 2A.

A ciò, si aggiunge che a concorrere a qualificare il semirimorchio eccezionale per massa può essere anche il carico previsto su ralla e, anche quando il veicolo rimorchiato superi le 22 tonnellate o le 26 tonnellate rispettivamente con 2 o 3 assi a terra (art. 62 del D.Lgs. n. 285/92).

Si precisa, che è necessario porre particolare attenzione anche alle condizioni poste per gli agganciamenti dei veicoli a motore atti al traino che devono rispettare, anche in questo caso, le norme italiane con particolare riferimento ai contenuti dell' Appendice I - Art. 9 del D.P.R. n. 495/92.

In ragione di tutto quanto sopraesposto, si invitano tutti i soggetti a cui viene inviata questa nota in indirizzo ad inoltrare le debite istanze (autorizzazioni e rinnovi) per ottenere detta autorizzazione periodica 2A solo se vengano a rispettarsi obbligatoriamente tali condizioni, pena il diniego delle stesse.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori necessità e chiarimenti.



IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONI E
COSTRUZIONI STRADALI
(Dott. Ing. Pietro Luminasi)